



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Beni culturali

Sommario:	Indennità risarcitoria ex art.167 D.lgs n.42/2004 – ricorso in opposizione – termine di decadenza di 30 giorni – istanza di riesame in autotutela – obbligo di provvedere da parte della P.A. - insussistenza.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n.167/12 del 21/2/2012 su ric. Str. n.780/09
Massima:	Al ricorso in opposizione, a norma dell'art. 7, secondo comma, del D.P.R. n. 1199/1971, si applica, per quanto non espressamente previsto dalla legge, la medesima disciplina di quello gerarchico e, quindi, la sua proposizione è soggetta al medesimo termine di decadenza di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o dalla conoscenza dell'atto impugnando, come stabilito dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 1199/1971 Nella fattispecie, avverso il provvedimento di richiesta di pagamento dell'indennità du cui all'art.167 D.lgs n.42/2004 era stata presentata una istanza “in opposizione alla stessa Autorità” e volendosi ipoteticamente considerare detta istanza alla stregua di un ricorso in opposizione (per mera ipotesi atteso che nessuna norma primaria prevede la proponibilità di un ricorso in opposizione in detta materia; v. il citato art. 7, primo comma, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), correttamente la stessa è stata dichiarata irricevibile, in quanto proposta dopo circa nove mesi. D'altro canto, quand'anche l'atto in questione fosse da reputarsi una mera istanza di riesame in autotutela, la giurisprudenza amministrativa consolidata (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 919) afferma che l'Amministrazione non ha l'obbligo, ma soltanto il potere discrezionale, di agire in autotutela con la conseguenza che le istanze volte a sollecitare l'esercizio di tale potere hanno una funzione di mera denuncia, ma non creano in capo alla p.a. alcun obbligo di provvedere.
Note	

Redattore: Avv.S.Abbate

